



Professionisti e strumenti per la cultura, il governo e lo sviluppo delle imprese

Documento a cura di:


Studio Cozzi


Studio Cozzi
Via Zappellini, 6
Busto Arsizio (VA)
Tel. +39/0331/623464
Fax +39/0331/620208
URL: www.studiocozzi.com
E-mail: info@studiocozzi.com

06/06/2002

“IL FISCO DEL FUTURO” E LA TASSAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Con il disegno di legge delega fiscale il governo sta cercando di introdurre grandi novità rivoluzionando di fatto il sistema fiscale italiano.

Il punto fondamentale di queste future riforme è la riduzione a sole cinque imposte statali nel sistema tributario con l'introduzione di un codice unico delle imposte.

In particolare le cinque imposte saranno:

- 1) L'Imposta sul reddito, che oltre alle persone fisiche colpirà gli enti non commerciali e che prevederà due soli scaglioni. Fino a 100.000 Euro l'aliquota sarà del 23% oltre i 100.000 Euro sarà del 33%.
- 2) L'Imposta sulla società, con un'aliquota finale del 33%. In questo campo si cercherà di ampliare la base imponibile rispetto all'attuale IRPEG, inoltre saranno introdotte novità per quanto riguarda la tassazione delle partecipazioni e sul "consolidato fiscale".
- 3) L'IVA: in questo campo dopo le semplificazioni già attuate dal governo si cercherà di razionalizzare i regimi speciali e coordinarla con l'Accisa.
- 4) L'Imposta sui servizi che ingloberà una serie di imposte tuttora esistenti quali: imposta sul registro, imposte catastali, bollo, imposte ipotecarie, concessioni governative, imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle assicurazioni, tassa sui contratti di Borsa.
- 5) L'Accisa, che sarà meglio razionalizzata.

Particolare interesse sembrano suscitare le riforme riguardanti l'IRPEG e la sua futura evoluzione.

Infatti è vero che se entro un paio di anni si assisterà alla scomparsa dell'IRAP, anche l'Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche subirà notevoli mutazioni. Prima fra tutte la riduzione dell'aliquota al 33%.

A questo cambiamento vanno aggiunti quelli riferibili alla base imponibile dell'imposta, per cui le partecipazioni non dovrebbero più incidere fiscalmente sul reddito delle società, sia per quanto riguarda plusvalenze e dividendi, sia per eventuali minusvalenze o svalutazioni delle stesse. Ci saranno cambiamenti sia per la deducibilità degli oneri finanziari, sia sugli ammortamenti anticipati. Infine una grande rivoluzione potrà essere

data dalla possibilità di introdurre un concordato preventivo triennale utilizzando i dati forniti dagli studi di settore.

Un'altra importante novità è quella del cosiddetto "consolidato fiscale", che permette di determinare un'unica base imponibile per un intero gruppo.

La procedura consiste nel riaggregare i dati delle diverse società facenti parte del gruppo stesso, apportando eventualmente delle opportune modifiche.

Due sono i casi previsti per il consolidato fiscale:

- 1) il consolidato fiscale per soggetti residenti;
- 2) il consolidato fiscale su base mondiale.

Per quanto riguarda il secondo si dovrà prestare particolare attenzione per garantire il pieno recupero delle imposte già pagate all'estero. E' proprio per la maggior difficoltà di controllo e gestione di questo tipo di consolidato fiscale che l'opzione dovrà riguardare tutte le società controllate estere e dovrà avere un'efficacia minima pari a un quinquennio (per le residenti invece il periodo è di soli tre anni). Inoltre sarà necessario che tanto la società estera controllata quanto quella residente controllante abbiano effettuato la revisione del bilancio. Le transazioni tra soggetti residenti ed esteri, appartenenti allo stesso gruppo, seguono il principio di applicazione del valore normale: non è quindi data possibilità, come per il consolidato tra soggetti residenti, di effettuare trasferimenti neutrali.

Altra differenza tra i due tipi di consolidato è che, per quello riguardante controllate estere, il calcolo degli imponibili verrà effettuato solo proporzionalmente alla quota di partecipazione direttamente e indirettamente posseduta dall'ente o società controllante.

Per il consolidato fiscale di società residenti sussistono invece particolari limiti di grande rilievo:

- limiti alla riportabilità delle perdite fiscali delle società realizzate prima dell'entrata nel gruppo;
- totale esclusione dalla formazione del reddito imponibile dei dividendi infragruppo;
- esclusione dalla formazione del reddito dei corrispettivi derivanti da transazioni con società con imponibili negativi.

E' utile ricordare che i vantaggi derivanti dal consolidato fiscale possono essere ricercati in un miglior coordinamento a livello di gruppo della gestione fiscale (es.: compensazioni dei crediti fiscali di una società appartenente al gruppo); e che l'utilizzo di questo strumento sarà una facoltà da esercitarsi previa opzione.